

MEMORANDUM AMMINISTRATORI

SOFTEC S.p.A.

16 novembre 2012

MEMORANDUM

Il presente documento (il "Memorandum") è stato redatto al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Softec S.p.A. (la "Società") una sintesi delle principali responsabilità e dei più rilevanti obblighi in capo ai medesimi derivanti dalla normativa applicabile alla Società a seguito dell'ammissione delle azioni di quest'ultima alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Si segnala che il Memorandum costituisce un'opera di sintesi che quindi non può e non deve essere considerata come strumento descrittivo dell'intera disciplina applicabile alle società i cui strumenti finanziari sono ammessi su AIM Italia (collettivamente, gli "Emittenti AIM") e che non può esonerare dal ricorrere all'assistenza e alla consulenza del Nominated Adviser (il "Nomad") e di esperti in caso di dubbi o incertezze circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni applicabili.

Tenuto conto che la disciplina illustrata è stata oggetto, negli ultimi anni, di frequenti e talora significative modifiche per tenere conto della nuova normativa comunitaria di settore e della generale evoluzione dei mercati finanziari, si raccomanda di prestare particolare attenzione agli eventuali futuri sviluppi della disciplina illustrata nel presente memorandum, che potrà essere oggetto, come lo è stata in passato, di modifiche anche sostanziali.

Sommario

Memorandum.....	2
INTRODUZIONE.....	4
Le caratteristiche di AIM Italia	4
Il quadro normativo di riferimento.....	4
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM.....	4
Introduzione e principi generali di informativa.....	4
Diffusione dell'informativa price sensitive.....	5
Informativa sulle operazioni societarie.....	5
Operazioni significative.....	5
Operazioni con parti correlate.....	6
Reverse take-over.....	6
Cessioni ed operazioni che determinano un cambiamento sostanziale del business.....	7
Ulteriori disposizioni in materia di informazione societaria	8
Informazioni varie.....	8
Informativa finanziaria periodica.....	10
Operazioni sul capitale.....	11
Diffusione dell'informativa societaria.....	11
Pubblicazione dei documenti messi a disposizione degli azionisti.....	12
Richiesta e diffusione delle informazioni.....	12
Responsabilità dell'Emittente AIM e dei suoi amministratori per la compliance.....	12
Provvedimenti.....	13
DISPOSIZIONI DEL TUF.....	13
Titolo I-bis del TUF, rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".....	13
Abuso di Informazioni Privilegiate	14
Manipolazione di mercato.....	14
Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.....	15
Comunicazioni al pubblico e comunicazioni alla Consob.....	17

INTRODUZIONE

Le caratteristiche di AIM Italia

L'AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita ed è concepito principalmente:

- per offrire alle imprese un percorso semplice e flessibile alla quotazione;
- per tutelare gli investitori grazie ad un impianto regolamentare che risponde ai loro bisogni ed a quelli delle piccole imprese; e
- per consentire alle piccole e medie imprese italiane di avere accesso ad un flusso qualificato di investimenti in capitale di rischio.

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è particolarmente complesso, in quanto agli Emittenti AIM sono applicabili sia le disposizioni regolamentari dettate dal Regolamento Emittenti AIM Italia approvato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana in data 1° marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti AIM") sia alcune disposizioni del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (il "TUF") e del Regolamento Emittenti emanato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti").

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM

Introduzione e principi generali di informativa

Il Regolamento Emittenti AIM impone, inter alia, all'Emittente AIM il rispetto di alcuni obblighi informativi volti ad assicurare la trasparenza, nei confronti degli investitori, della propria gestione e delle caratteristiche degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su AIM Italia.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM deve dare incarico ad uno SDIR⁽¹⁾ perché sia effettuata la comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana di tutte le informazioni la cui disclosure è prevista ai sensi del Regolamento Emittenti AIM con le modalità e le tempistiche ivi richieste⁽²⁾.

È necessario, inoltre, che le informazioni comunicate attraverso lo SDIR non siano state precedentemente pubblicate in altro modo.

L'Emittente AIM è chiamato ad assicurarsi che le informazioni diffuse al pubblico non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza delle informazioni diffuse.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, qualora si preveda di comunicare in un'assemblea degli azionisti informazioni che potrebbero portare a un sostanziale movimento del prezzo degli strumenti finanziari, devono essere posti in atto adeguati meccanismi per la comunicazione di tali informazioni in maniera tale che l'informativa da darsi in assemblea non venga diffusa prima del momento in cui le stesse informazioni vengono comunicate.

¹ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "SDIR" si intende "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e, laddove si tratti di emittenti diffusi, alla Consob. Tale servizio deve essere incluso nella lista mantenuta da Borsa Italiana sul proprio sito, www.borsaitaliana.it.

² Nel presente Memorandum con i termini "**comunicare/comunicato/comunicazione**" si intende l'invio di un annuncio tramite uno SDIR per la diffusione al pubblico.

Diffusione dell'informativa price sensitive

L'Emittente AIM, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM, deve comunicare a Borsa Italiana e al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate ⁽³⁾ al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati ("Informazioni Privilegiate").

Nel caso sussista un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione di un'informazione come Informazione Privilegiata, l'Emittente AIM interessa [la Consob] al fine di un'opportuna valutazione della fattispecie.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM l'Emittente AIM può comunicare le Informazioni Privilegiate nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio a soggetti terzi purché soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

L'Emittente AIM deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare i propri strumenti finanziari AIM Italia prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche.

Tuttavia, se l'Emittente AIM ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza deve pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.

Qualora tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, l'Emittente AIM deve comunicare tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

Informativa sulle operazioni societarie

L'Emittente AIM è tenuto a comunicare le informazioni riguardanti alcune tipologie di operazioni poste in essere dallo stesso, ed in particolare:

- operazioni significative;
- operazioni con parti correlate;
- reverse take over;
- cessioni ed operazioni che determinano un cambiamento sostanziale del business.

Operazioni significative

Un'operazione si considera "significativa", ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM, qualora almeno uno dei cinque indici di rilevanza (gli "Indici di Rilevanza")⁽⁴⁾ risulti superiore al 25%. Sono incluse le operazioni poste in essere da una società controllata dall'Emittente.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Emittenti AIM, rubricato "Aggregazione delle operazioni", al fine di determinare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM, le operazioni concluse nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima operazione debbono essere aggregate se esse: (a) siano state concluse dall'Emittente AIM con la stessa/le stesse controparti o con i loro familiari (i.e., il coniuge, il convivente, i parenti conviventi e i parenti e gli affini fino al quarto grado); (b) comprendano l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni in uno specifico business; ovvero (c) insieme conducano ad un "coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formavano parte delle attività principali dell'Emittente AIM" intendendosi per tale, secondo Borsa Italiana, qualora cumulativamente si superi il 100% di uno qualsiasi degli Indici di Rilevanza in un periodo di 12 mesi; Borsa Italiana deve essere consultata in caso di dubbi.

³ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "informazione privilegiata" si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente l'Emittente AIM, le sue società controllate o uno o più "strumenti finanziari AIM Italia" (intendendosi per tali, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, gli strumenti finanziari dell'Emittente AIM che sono stati ammessi su AIM Italia) che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Ai sensi di quanto previsto al comma 3 e al comma 4 dell'art. 181 del TUF, un'informazione si ritiene di "carattere preciso" se: (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o degli eventi di cui al punto (i) sui prezzi degli strumenti finanziari. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

⁴ Gli indici di rilevanza sono disciplinati nella Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM e sono: (i) l'indice di rilevanza dell'attivo; (ii) l'indice di rilevanza del fatturato; (iii) l'indice di rilevanza dell'EBITDA; (iv) per le acquisizioni e dismissioni: l'indice di rilevanza del controvalore; e (v) gli indici di rilevanza sostitutivi indicati da Borsa Italiana.

Nel caso in cui, alla luce di quanto sopra specificato, l'operazione dovesse risultare "significativa", l'Emittente AIM dovrà comunicare senza indugio le informazioni elencate nella Scheda Quattro del Regolamento Emittenti (ove applicabili) e qui di seguito riportate:

- (a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascun altro soggetto coinvolto;
- (b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza tali attività;
- (c) i profitti attribuibili a tali attività;
- (d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;
- (e) il corrispettivo totale dell'operazione e dettagli sulle modalità di determinazione dello stesso;
- (f) l'effetto dell'operazione sull'Emittente AIM;
- (g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti;
- (h) nel caso in cui l'operazione sia una cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;
- (i) nel caso in cui l'operazione sia una cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se detti strumenti finanziari debbano essere successivamente alienati o mantenuti in portafoglio; e
- (j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sull'Emittente AIM.

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM, per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche⁽⁵⁾, come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi.

Reverse take-over

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM per "reverse take-over" si intendono una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per l'Emittente AIM:

- (i) risultino superiori al 100% in uno qualunque degli Indici di Rilevanza; o
- (ii) determinino un cambiamento sostanziale nel business dell'Emittente AIM, nel consiglio di amministrazione o un cambiamento nel controllo; o
- (iii) nel caso di una società di investimento, si discostino significativamente dalla politica di investimento (come descritta nel documento di ammissione o approvata dagli azionisti⁽⁶⁾).

Per completezza si segnala che trova applicazione anche con riferimento alle operazioni di reverse take-over, l'art. 16 del Regolamento Emittenti AIM, rubricato "Aggregazione delle operazioni" e descritto nel precedente paragrafo 2.3.1 del presente Memorandum.

⁵ L'art. 10 (Disciplina per determinate tipologie di società) del Regolamento Consob, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche, dispone quanto segue:

"1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la disciplina delle operazioni di minore rilevanza prevista nell'articolo 7, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all'articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell'articolo 7 nonché, in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo Allegato. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni".

⁶ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "azionisti" si intendono i soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, uno strumento finanziario emesso da un Emittente AIM.

Qualunque accordo che possa condurre a un reverse take-over deve essere:

- (a) condizionato all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea;
- (b) comunicato senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella Scheda Quattro del Regolamento Emittenti AIM, e ove questo venga concluso con Parti Correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM e descritte nel precedente paragrafo 2.3.2; e
- (c) accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo⁽⁷⁾ relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nel caso in cui vi sia l'approvazione degli azionisti al reverse take-over, verrà disposta la revoca⁽⁸⁾ dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'Emittente AIM. Se l'operazione viene approvata e la società risultante richiede l'ammissione⁽⁹⁾, questa deve presentare la domanda così come farebbe un emittente che dovesse domandare l'ammissione per la prima volta.

A seguito dell'annuncio di un reverse take-over che è stato concordato o è in corso di definizione i relativi strumenti finanziari AIM Italia saranno sospesi da Borsa Italiana fino al momento in cui l'Emittente AIM abbia pubblicato il documento informativo. Le trattative che portano a un reverse take-over devono essere tenute riservate, come consentito dall'art. 11 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, fino al momento in cui l'Emittente AIM può comunicare che un accordo vincolante è stato stipulato per la realizzazione di un reverse take-over, accordo che dovrà essere per quanto possibile accompagnato dalla pubblicazione del richiesto documento informativo. Se per qualsiasi ragione questo non sia possibile, il Nomad deve richiedere il parere di Borsa Italiana non appena possibile.

Se la nuova entità desidera che i propri strumenti finanziari vengano ammessi, è necessario che questa rilasci un comunicato 10 giorni prima della prevista ammissione ai sensi dell'art. 2 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM. Inoltre è necessario che venga pagato un ulteriore corrispettivo, inviata una versione elettronica del documento informativo, la dichiarazione del Nomad e la domanda di ammissione almeno tre gironi di mercato aperto prima dell'ammissione come previsto dall'art. 5 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM e rispettare tutti gli altri requisiti ai quali un emittente può essere soggetto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM. Tuttavia la nuova entità può fare richiesta in anticipo rispetto all'assemblea in modo tale che i propri strumenti finanziari siano ammessi il giorno successivo all'assemblea che approva il reverse take-over.

Cessioni ed operazioni che determinano un cambiamento sostanziale del business

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti AIM qualunque cessione effettuata dall'Emittente AIM che, considerata singolarmente ovvero aggregata con una o più cessioni concluse nei precedenti 12 mesi, supera il 75% di

⁷ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM il "documento informativo" deve contenere tutti gli elementi informativi utili per valutare l'entità risultante dall'operazione e i termini dell'operazione di reverse take-over. A tal fine può essere fatto riferimento ai contenuti del documento di ammissione.

⁸ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "revoca" si intende la revoca degli strumenti finanziari AIM Italia disposta con "avviso" (i.e., un comunicato di Borsa Italiana diffusa tramite SDIR gestito da Borsa Italiana anche noto come "Avviso di Borsa").

⁹ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "ammissione" si intende l'ammissione di una categoria di strumenti finanziari su AIM Italia disposta tramite avviso.

uno qualunque degli Indici di Rilevanza, è considerata una cessione che determina un cambiamento sostanziale del business dell'Emittente AIM, deve essere:

- (a) condizionata all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea⁽¹⁰⁾;
- (b) comunicata senza indugio, fornendo le informazioni specificate nella Scheda Quattro del Regolamento Emittenti AIM ed elencate nel paragrafo 2.3.1 del presente Memorandum e ove questa venga conclusa con Parti Correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM, descritte nel precedente paragrafo 2.3.2; e
- (c) accompagnata dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business, oltre alle informazioni specificate alla precedente lettera (b).

Laddove l'effetto della cessione proposta determini la dismissione da parte dell'Emittente AIM di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo l'Emittente AIM verrà considerato, a seguito del perfezionamento della cessione, come una società di investimento⁽¹¹⁾. In tal caso, il comunicato e la relazione che contiene le informazioni specificate nella Scheda Quattro del Regolamento Emittenti AIM devono inoltre precisare la politica di investimento⁽¹²⁾ che si intende perseguire, la quale deve anche essere approvata dagli azionisti.

L'Emittente AIM dovrà quindi effettuare una o più acquisizioni che costituiscono un reverse take-over in base all'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM o dare altrimenti attuazione, in maniera ritenuta adeguata da Borsa Italiana, alla politica di investimento approvata dall'assemblea degli azionisti entro il termine di 12 mesi da quando la società è divenuta una società di investimento.

Laddove l'Emittente AIM proponga di compiere qualunque altra operazione, il cui effetto sia quello di determinare la cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il business dell'Emittente AIM), troveranno applicazione i summenzionati requisiti di presentare un comunicato, di pubblicare una relazione esplicativa della politica di investimento che si intende perseguire, di ottenere l'approvazione della politica di investimento da parte degli azionisti e di attuare la stessa entro il termine di 12 mesi dal compimento dell'operazione. Non è invece richiesta l'approvazione degli azionisti per il compimento dell'operazione stessa.

Ulteriori disposizioni in materia di informazione societaria

Informazioni varie

L'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM specifica ulteriori obblighi informativi a carico dell'Emittente AIM tra cui sono incluse le comunicazioni riguardanti:

- (i) il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente;
- (ii) ogni operazione⁽¹³⁾ effettuata da un amministratore fornendo le informazioni previste nella Scheda Cinque del Regolamento Emittenti AIM⁽¹⁴⁾, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili, a condizione che l'importo complessivo delle operazioni raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno;

¹⁰ Ai sensi dell'art. 15 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, l'approvazione degli azionisti per una cessione o per qualsiasi altra operazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Emittenti AIM può non essere richiesta qualora tale operazione fosse il risultato di un procedimento di insolvenza dell'Emittente AIM. L'Emittente AIM deve comunque richiedere l'assenso degli azionisti per l'approvazione della politica di investimento e Borsa Italiana deve essere consultata in anticipo in tali circostanze.

¹¹ Ai sensi dell'art. 15 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, il Nomad quando l'Emittente AIM per il quale opera diventa una società di investimento deve informare Borsa Italiana. Inoltre, quando una società diventa una società di investimento ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti AIM e tale società non effettua un'acquisizione (i) che costituisca un reverse take-over ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM o non dà altrimenti attuazione alla propria politica di investimento entro il termine di 12 mesi, in conformità alla disposizione stessa, Borsa Italiana disporrà la sospensione dell'Emittente AIM, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti AIM.

¹² Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "politica di investimento" si intende la politica che una società di investimento deve perseguire in materia di investimenti e livello di diversificazione dei rischi. La politica deve essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentirne la valutazione e, ove applicabile, comprendere il significato di qualsiasi cambiamento proposto alla stessa. Deve contenere come minimo (i) il tipo di settore (o settori) di business, l'area geografica (o aree geografiche) e il tipo di attività o società nelle quali può investire; (ii) i mezzi o la strategia con i quali perseguire la politica di investimento; (iii) se intende operare come investitore attivo o passivo e, ove applicabile, la durata prevista per ciascun investimento; (iv) il livello di diversificazione degli investimenti e i limiti massimi di esposizione, ove applicabili; (v) la propria politica in materia di indebitamento e partecipazioni reciproche, ove applicabile; (vi) informazioni dettagliate circa eventuali limiti in materia di investimenti; e (vii) la natura del rendimento previsto per gli azionisti e, ove applicabile, per quanto tempo la società di investimento può continuare ad esistere prima di fare un investimento e/o prima di dover procedere al rimborso dei conferimenti agli azionisti.

¹³ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "operazione" si intende:

- (iii) dimissioni, revoca o nomina di un amministratore, comunicando la data di tale evento e, nel caso di nomina, le informazioni specificate nella Scheda Due del Regolamento Emittenti AIM e qualunque partecipazione nell'Emittente AIM;
- (iv) ogni modifica della denominazione sociale⁽¹⁵⁾;
- (v) ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a profit forecast, stime o proiezioni a condizione che siano incluse nel documento di ammissione o altrimenti resi pubblici dall'Emittente AIM;
- (vi) ogni delibera di pagamento di dividendo relativa a strumenti finanziari negoziati su AIM Italia, specificando per ciascuno strumento, l'importo unitario del dividendo e la data di pagamento;
- (vii) la rinuncia, la revoca o l'incarico del Nomad⁽¹⁶⁾ o dello specialista⁽¹⁷⁾;
- (viii) l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari negoziati su AIM Italia (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'Emittente AIM) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading⁽¹⁸⁾, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'Emittente AIM. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a Borsa Italiana;
- (ix) qualunque cambiamento sostanziale⁽¹⁹⁾ comunicato dagli azionisti significativi⁽²⁰⁾ in materia di assetti proprietari; al riguardo, si segnala che l'art. 17, lett. e), delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, al fine di rispettare le disposizioni in tema di informativa sui cambiamenti sostanziali dispone che l'Emittente AIM si assicuri, per quanto possibile, che gli azionisti significativi comunichino ogni cambiamento

(a) qualunque cambiamento del numero di strumenti finanziari AIM Italia dell'Emittente AIM detenuti da un amministratore (anche di fatto) dell'Emittente AIM o familiare dell'amministratore inclusi: (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali strumenti finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali strumenti finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali strumenti finanziari; (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti dell'Emittente AIM; (v) operazioni fuori mercato; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; e (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dall'Emittente AIM.

(b) L'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un "prodotto finanziario collegato" (i.e., ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno strumento finanziario AIM Italia o uno strumento finanziario che sia ammesso) all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia dell'Emittente AIM nella quale il detentore è amministratore o familiare dell'amministratore.

¹⁴ "L'Emittente AIM Italia comunica al pubblico i seguenti fatti o situazioni:

- (a) identità degli amministratori o degli azionisti significativi coinvolti;
- (b) data in cui l'emittente AIM Italia è stato informato;
- (c) data in cui è stata effettuata l'operazione o in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni;
- (d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari AIM Italia coinvolti;
- (e) la natura dell'operazione;
- (f) natura ed entità della partecipazione dell'amministratore o dell'azionista significativo nell'operazione;
- (g) laddove il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni."

¹⁵ L'art. 17, lett. c), delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM prescrive che qualora l'Emittente AIM modifichi la propria denominazione sociale, debba inviare a Borsa Italiana una copia della documentazione relativa al cambiamento di denominazione sociale.

¹⁶ L'art. 17, lett. a), delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM prescrive che qualora l'Emittente AIM debba comunicare la cessazione del rapporto con il proprio Nomad deve prima prendere contatto con Borsa Italiana in modo che, qualora non sia stato nominato il Nomad sostitutivo, possa essere disposta la sospensione di cui all'articolo 1 del Regolamento Emittenti AIM in coincidenza con il comunicato.

¹⁷ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "specialista" si intende l'operatore che, su incarico dell'emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati su AIM Italia.

¹⁸ L'art. 17, lett. d), delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM prescrive che le comunicazioni in relazione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'Emittente AIM su ogni altro mercato o piattaforma di trading devono includere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di trading (inclusi segmenti, comparti o simili) e sugli strumenti finanziari a cui si riferisce.

¹⁹ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "cambiamento sostanziale" si intende il raggiungimento o il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza.

²⁰ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "azionista significativo" si intende un azionista al 5% o più in una categoria di strumenti finanziari AIM Italia (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel TUF.

sostanziale della loro partecipazione azionaria nei medesimi termini di cui alla Disciplina sulla Trasparenza;

- (x) tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti⁽²¹⁾.

Per completezza si segnala che ai sensi dell'art. 17 lett. c) delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, le informazioni che devono essere sottoposte a Borsa Italiana devono essere inviate via e-mail a aimitalia.doc@borsaitaliana.it.

Informativa finanziaria periodica

Il Regolamento Emittenti AIM, agli artt. 18 e 19, prescrive a carico dell'Emittente AIM obblighi di informativa periodica e, in particolare, l'obbligo di pubblicare i propri bilanci o rendiconti annuali nonché le relazioni semestrali.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM deve pubblicare la relazione semestrale relativa al periodo di sei mesi a partire dalla fine dell'esercizio finanziario per il quale è stata inclusa l'informativa nel documento di ammissione e successivamente almeno ogni sei mesi (escluso il periodo di sei mesi che precede la data di riferimento ai fini del bilancio o rendiconto annuale sottoposto a revisione contabile). Tali relazioni devono essere comunicate al pubblico senza indugio, in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.

L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Inoltre, la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale dell'Emittente AIM avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso.

Qualora la relazione semestrale sia stata sottoposta a revisione contabile essa deve contenere una specifica indicazione sul punto.

In relazione all'art. 18 del Regolamento Emittenti AIM, il periodo contabile con riferimento al quale le informazioni finanziarie sono state rese pubbliche nel documento di ammissione può essere il periodo finanziario della principale società controllata dell'Emittente AIM, per esempio qualora l'Emittente AIM sia una holding. Il Nomad deve contattare Borsa Italiana in caso di incertezza riguardo il calendario di riferimento di cui al Regolamento Emittenti AIM.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM deve pubblicare i bilanci o rendiconti annuali sottoposti a revisione contabile senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti. Di tale pubblicazione deve essere data comunicazione al pubblico senza indugio.

Il bilancio redatto secondo l'art. 19 del Regolamento Emittenti AIM deve essere preparato e presentato in conformità con:

- (i) i Principi Contabili Italiani; o
- (ii) i Principi Contabili Internazionali⁽²²⁾; o
- (iii) i US Generally Accepted Accounting Principles⁽²³⁾.

Il bilancio o il rendiconto annuale devono in ogni caso evidenziare ogni operazione con Parti Correlate, che sia stata precedentemente pubblicata in base al Regolamento e deve specificare l'identità della Parte Correlata e il controvalore dell'operazione⁽²⁴⁾.

Il termine per la pubblicazione da parte dell'Emittente AIM dell'informazione finanziaria periodica deve tener conto di ogni previsione del Codice Civile e/o della disciplina di settore di volta in volta applicabile che preveda una tempistica differente.

²¹ L'art. 17, lett. f), delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM segnala che l'informativa sull'esercizio dei diritti è richiesta in conformità al Regolamento Emittenti e consiste, per esempio, nell'avviso di convocazione assembleare.

²² Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM per "Principi contabili internazionali o IAS/IFRS" si intendono: gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

²³ Ai sensi delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, la scelta dei principi contabili dovrebbe essere implementata con coerenza e ogni cambiamento dagli standard contabili relativi ad un particolare emittente AIM dovrebbe essere effettuato solo dopo aver sentito Borsa Italiana.

²⁴ [Trova applicazione anche con riferimento all'articolo 19 del Regolamento Emittenti AIM, l'art. 16 del Regolamento Emittenti AIM, rubricato "Aggregazione delle operazioni"].

Borsa Italiana sospenderà l'Emittente AIM che sia in ritardo nella pubblicazione delle proprie relazioni semestrali o dei propri bilanci o rendiconti annuali.

Qualora l'Emittente AIM desideri cambiare il proprio periodo contabile di riferimento, sentito il suo Nomad, deve contattare preventivamente Borsa Italiana al fine di discutere il nuovo periodo contabile di riferimento.

Operazioni sul capitale

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM deve informare Borsa Italiana con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti.

L'Emittente AIM deve informare immediatamente Borsa Italiana di ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato.

Al riguardo, Borsa Italiana ha adottato un documento, "Procedure AIM Italia per le Operazioni sul Capitale" ⁽²⁵⁾ che prevede un principio generale e alcune linee guida che disciplinano i termini per la comunicazione di determinate operazioni a Borsa Italiana nonché per l'esecuzione delle stesse.

Diffusione dell'informativa societaria

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM ha l'obbligo di tenere, dalla data di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei suoi strumenti finanziari, un sito web sul quale dovranno essere messe a disposizione, gratuitamente, le seguenti informazioni:

- una descrizione del proprio business e qualora sia una società di investimento, la propria politica di investimento, informazioni dettagliate sui soggetti titolari di deleghe di gestione e/o sul personale chiave;
- i nomi dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e brevi cenni biografici degli stessi, come di norma inclusi anche nel documento di ammissione;
- una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità;
- indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività⁽²⁶⁾;
- nel caso in cui l'emittente AIM non sia costituito in Italia, una dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;
- lo statuto;
- il più recente bilancio o rendiconto annuale pubblicato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Emittenti AIM, le relazioni semestrali pubblicate ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Emittenti AIM e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione e le relazioni trimestrali;
- tutti i comunicati inviati negli ultimi 12 mesi tramite lo SDIR in adempimento degli obblighi di comunicazione prescritti dal Regolamento Emittenti AIM;
- il documento di ammissione;
- informazioni dettagliate sul Nomad e sugli altri eventuali consulenti chiave dell'Emittente AIM;

informazioni dettagliate sugli azionisti significativi, inclusi il nome e le partecipazioni aggregate sulla base delle comunicazioni effettuate all'Emittente AIM. Tali informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

L'Emittente AIM deve comunicare l'indirizzo del sito Internet nel quale sono disponibili le informazioni richieste dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM (questa informazione può essere anche inclusa come parte di un altro comunicato). L'Emittente AIM deve rendere pubblica questa informazione nell'annuncio pre-ammissione previsto dall'articolo 2 del 26 del Regolamento Emittenti AIM.

Le informazioni richieste dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM devono essere mantenute aggiornate e deve essere specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate. Le informazioni devono essere

²⁵ Il testo del documento "Procedure AIM Italia per le Operazioni sul Capitale" è disponibile nella sezione regolamenti del sito www.borsaitaliana.it.

²⁶ L'espressione "principale paese di operatività" deve essere interpretata, secondo quanto indicato nelle Linee Guida del regolamento Emittenti AIM come riferita alla collocazione geografica dalla quale l'Emittente AIM trae (o intende trarre) la più ampia parte dei propri ricavi ovvero la collocazione geografica dove è (o sarà) ubicata la porzione preponderante delle attività, come è più appropriato in base al business dell'emittente.

facilmente accessibili in una sezione del sito Internet e dovrà essere inserita specifica indicazione che questa informazione viene diffusa in applicazione dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM.

Qualsiasi rinvio di un utente ad altre sezioni del sito ovvero ad un altro documento disponibile sul sito stesso deve essere ad una specifica sezione per quella informazione. Pertanto, l'utente non deve in nessun caso inserire criteri di ricerca per poter identificare e visualizzare la specifica informazione

Il sito internet dove queste informazioni sono disponibili deve essere il sito internet dell' Emittente AIM, sebbene sia possibile che il sito sia in hosting presso fornitori terzi.

Un Emittente AIM dovrà ottenere appropriato parere legale in merito alle modalità di messa a disposizione dei prospetti, documenti di ammissione, relazioni, o simili informative agli azionisti nel rispetto dell'art. 26 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, in modo tale da non violare nessuna previsione o disposizione di legge applicabile.

La diffusione di informazioni relative alle negoziazioni di strumenti finanziari di un Emittenti AIM su qualsiasi altro mercato o piattaforma di trading deve specificare a quale mercato o piattaforma di trading (ivi incluse le informazioni su eventuali segmenti, comparti o simili) ed a quali strumenti finanziari questa è riferita.

Pubblicazione dei documenti messi a disposizione degli azionisti

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM deve pubblicare sul proprio sito internet ogni documento messo a disposizione degli azionisti⁽²⁷⁾, secondo le modalità di cui all'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM, e comunicare la modalità di messa a disposizione del pubblico di tale informativa.

Copia elettronica di tali documenti deve essere inviata anche a Borsa Italiana (via e-mail a aimitalia.doc@borsaitaliana.it).

Richiesta e diffusione delle informazioni

Secondo il disposto degli artt. 22 e 23 del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana.: (i) può richiedere all'Emittente AIM (a) di fornire ogni informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati e (b) di rendere pubbliche tali informazioni; e (ii) può utilizzare qualunque informazione in suo possesso:

- per cooperare con qualunque soggetto responsabile della supervisione o regolamentazione di servizi finanziari ovvero con le autorità di pubblica sicurezza o con l'autorità giudiziaria;
- per adempiere alle funzioni di legge o regolamentari, ivi inclusa l'attivazione e lo svolgimento in ogni procedimento, controversia e simile;
- per ogni altro scopo per il quale essa abbia il consenso del soggetto dal quale tali informazioni sono state ottenute e, se differente, del soggetto al quale le informazioni stesse si riferiscono.

L'Emittente AIM deve usare la necessaria competenza e accuratezza al fine di assicurare che le informazioni fornite a Borsa Italiana ai sensi di questo articolo siano corrette, complete e non fuorvianti.

Nel caso in cui l'Emittente AIM si accorga successivamente che le informazioni fornite non soddisfano questo requisito, l'Emittente AIM deve informare Borsa Italiana al più presto possibile.

Tutte le comunicazioni tra Borsa Italiana e l'Emittente AIM sono confidenziali per Borsa Italiana e per il Nomad e non saranno rese pubbliche senza il consenso di Borsa Italiana, salvo che ad appropriati consulenti dell'Emittente AIM ovvero laddove le informazioni vengano richieste da un'autorità pubblica.

Responsabilità dell'Emittente AIM e dei suoi amministratori per la compliance

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente AIM deve:

- (i) avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto del Regolamento Emittenti AIM;

²⁷ Ai sensi dell'art. 20 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM, "qualsiasi documento" include i bilanci annuali sottoposti a revisione contabile prodotti ai sensi dell'art. 19 delle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM.

- (ii) richiedere il parere del Nomad sul rispetto del Regolamento Emittenti AIM quando ritenuto necessario e tenere conto di tale parere;
- (iii) fornire al proprio Nomad ogni informazione che questo ragionevolmente richieda o di cui abbia bisogno al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti AIM ed in base al Regolamento Nominated Advisers⁽²⁸⁾, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo;
- (iv) garantire che ciascuno dei suoi amministratori assuma piena responsabilità singolarmente e collegialmente, per il rispetto del Regolamento Emittenti AIM; e
- (v) garantire che ciascun amministratore comunichi all'Emittente AIM senza indugio tutte le informazioni di cui l'Emittente AIM abbia bisogno per poter rispettare il disposto di cui all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM nella misura in cui tale informazione sia conosciuta dall'amministratore ovvero possa, con ragionevole diligenza, essere ottenuta dall'amministratore.

Provvedimenti

Qualora Borsa Italiana ritenga che l'Emittente AIM abbia violato il Regolamento Emittenti AIM, può adottare nei confronti dello stesso uno o più di uno dei seguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Emittenti AIM e secondo le previsioni del "AIM Italia – Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni"⁽²⁹⁾:

- (i) emettere un richiamo privato⁽³⁰⁾;
- (ii) sanzionarlo tramite una pena pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000; o
- (iii) revocare l'ammissione dei suoi strumenti finanziari sull'AIM Italia; e
- (iv) rendere pubblico che l'Emittente AIM è stata sanzionata in via pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana può sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari AIM Italia dove:

- le negoziazioni su tali strumenti finanziari non si svolgono in maniera ordinata;
- ritiene che l'Emittente AIM non rispetti il Regolamento;
- lo richiede la protezione degli investitori;
- l'integrità e la reputazione del mercato è stata o può essere messa in discussione dalle operazioni su tali strumenti finanziari.

La sospensione è comunicata tramite avviso.

Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana revoca l'ammissione degli strumenti finanziari AIM Italia qualora gli stessi siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi. La revoca è comunicata tramite avviso.

Ogni decisione di Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti AIM è impugnabile nel rispetto di quanto previsto nel "AIM Italia – Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni".

DISPOSIZIONI DEL TUF

Titolo I-bis del TUF, rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato"

Ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. a), punto 2), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I-bis del TUF, rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato", per "strumenti finanziari" si intendono anche "gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente".

Ai sensi dell'art. 182, comma 2-bis, del TUF le disposizioni degli artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

²⁸ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia per "Regolamento Nominated Advisers" si intende il regolamento AIM Italia dei nominated advisers pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

²⁹ Il testo del documento "AIM Italia – Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni" è disponibile nella sezione regolamenti del sito www.borsaitaliana.it.

³⁰ Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia per "richiamo privato" si intende una lettera privata di Borsa Italiana ai sensi del "AIM Italia – Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni" nei confronti dell'Emittente AIM o del Nomad che illustra la violazione del Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Nomad.

Abuso di Informazioni Privilegiate

Secondo l'art. 184 del TUF, commette l'illecito di abuso di Informazioni Privilegiate:

1. chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'Emittente AIM, della partecipazione al capitale dell'Emittente AIM, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (c.d. insider primari):
 - (i) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - (ii) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - (iii) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera (i) precedente.
2. chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al precedente punto 1.

La sanzione penale per il reato di abuso di informazioni privilegiate nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'Emittente AIM è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Come anticipato, alle operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano è applicabile anche l'art. 187-bis, comma 1, del TUF ai sensi del quale salve le sanzioni penali quando l'abuso di informazioni privilegiate costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'Emittente AIM, della partecipazione al capitale dell'Emittente AIM, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- (i) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- (ii) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- (iii) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lett. a) precedente.

La stessa sanzione si applica anche a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui all'art. 187-bis, comma 1 TUF e a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

La sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Manipolazione di mercato

Ai sensi dell'art. 185 del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari è punito, nel caso di operazioni relative a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'Emittente AIM con l'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e con l'arresto fino a tre anni.

Ai sensi dell'art. 187-ter del TUF, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro ventimila a Euro cinque milioni:

- (a) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- (b) chiunque pone in essere:
 - (i) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

- (ii) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- (iii) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- (iv) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati ai punti (i) e (ii), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La sanzione pecuniaria è inoltre aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

Si segnala che, ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 2 del TUF, si applicano agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico³¹ in misura rilevante:

³¹ Ai sensi dell'art. 2 bis del Regolamento Emittenti, per "**strumenti finanziari diffusi tra il pubblico**" si intendono gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

- (a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- (b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile.

I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);
- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

- (a) gli artt. 114, ad eccezione del comma 7⁽³²⁾, e 115⁽³³⁾ del TUF;
- (b) le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI (revisione legale dei conti), ad eccezione degli artt. 157 e 158 del TUF, così come modificate dal D.Lgs n. 39/2010.

Ai sensi dell'art. 116 comma 2-ter, si applicano agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante le disposizioni degli artt. 125-bis, commi 1 e 3, e in quanto compatibile, 4, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis e 127. Il Legislatore ha demandato a Consob il compito di estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dagli artt. 125-bis, 125-ter, 125-quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Per completezza si segnala che dovrebbero quindi trovare applicazione anche gli artt. 66 e 66-bis del Regolamento Emittenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 114 del TUF nonché le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 193⁽³⁴⁾ del TUF in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 114 e 115 del TUF.

³² Art. 114 del TUF: “1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. [omissis]

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La Consob stabilisce con regolamento: (a) disposizioni di attuazione del comma 8; (b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

Comunicazioni al pubblico e comunicazioni alla Consob

Ai sensi dell'art. 116 comma 2-bis del TUF "gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 del TUF si applicano anche agli emittenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente".

Alla data del presente Memorandum, Consob non ha ancora emanato il regolamento attuativo dell'art. 116, comma 2-bis del TUF e quindi tale disposizione risulta, allo stato, non applicabile. La Società sarà, infatti, tenuta ad ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 del TUF solo se, e nel momento in cui, Consob stabilisse, con proprio regolamento, che detti articoli sono applicabili anche ad AIM Italia.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani".

³³ Art. 115 del TUF: "1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:

a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia; c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies.

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari".

³⁴ Art. 193 del TUF: "1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

1-quater. [omissis]

2. [omissis]

3. [omissis]

3-bis. [omissis]".

Per completezza si segnala che ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, con riferimento alle sanzioni amministrative previste nella Parte V, titolo II del TUF, "le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili".